

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE DELLA FASE FINAL FOUR DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 DI CALCIO FEMMINILE, STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Serie A Femminile Professionistica avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle gare della fase Final Four del Campionato Primavera 1 di Calcio Femminile, Stagione Sportiva 2023/2024;
- ritenuto che il calendario di detta fase impone la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli artt. 66, comma 1 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;
 - il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;
 - il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

- 2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale:
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09:00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11:00 (undici) dello stesso giorno;
 - la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
 - l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
 - il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina